

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SASSARI**

Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia civile iscritta al n. omissis del R.G.A.C. per l'anno 2016 9 e promossa da

**MUTUATARI**

*ATTORI*

**CONTRO**

**BANCA**

*CONVENUTA*

**OGGETTO:** azione di accertamento e restituzione somme.

All'udienza del 5.7.2018 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

come da verbale del 5.7.2018

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**In fatto**

I MUTUATARI convenivano in giudizio BANCA perché, accertata la nullità del mutuo ipotecario stipulato il 9.11.2007, la convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi.

In particolare esponevano che il contratto di mutuo intervenuto tra le parti era parzialmente nullo poiché gli interessi pattuiti erano superiori al tasso soglia in tema di usura e perché l'ISC indicato non corrispondeva ai costi effettivamente applicati. Chiedevano dunque che venisse accertata l'usurarietà pattizia degli interessi e, in ogni caso, l'erroneità dell'ISC.

Sostenevano che, ai fini della determinazione degli interessi, doveva tenersi conto degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e che nel caso in esame il tasso soglia era stato superato.

Richiamavano sul punto la relazione in atti.

Concludevano come in atti.

Si costituiva in giudizio Banca che contestava l'avversa domanda allegando che erroneamente gli attori avevano dedotto la pattuizione di interessi usurari basandosi sull'assunto della sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora.

*Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1365 del 24 dicembre 2018*

In particolare sosteneva la banca che in caso di mora non si determinava una somma tra interessi corrispettivi e moratori ma la sola applicazione degli interessi di mora in sostituzione degli interessi corrispettivi.

A ciò doveva aggiungersi che l'art 5 del contratto prevedeva la clausola di salvaguardia secondo cui gli interessi di mora non potevano essere superiori al tasso usura.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

### **In diritto**

La domanda è infondata e deve essere respinta.

E' necessario premettere che il mutuo intervenuto tra le parti prevede un piano di ammortamento alla francese, con rate costanti nel tempo, composte da una parte di capitale ed una parte di interessi corrispettivi calcolati sul capitale ancora dovuto. Nell'ambito del contratto intercorso tra le parti la quota di interessi decresce nel tempo mentre aumenta la composizione di "capitale" della rata.

In caso di inadempimento l'interesse corrispettivo viene "sostituito" dall'interesse di mora e non si determina alcuna sommatoria tra i due.

E infatti nell'ammortamento alla francese l'interesse corrispettivo viene determinato sul capitale ancora dovuto, l'interesse di mora si calcola sul capitale scaduto.

Né del resto si può giungere a sostenere, come principio generale, che ai fini dell'accertamento dell'usura si deve procedere alla somma degli interessi convenzionali e degli interessi di mora poiché l'art 644 cp dispone che " *per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito*" e la nota sentenza Cass n 350/2013 (citata dai ricorrenti) non prevede il cumulo tra gli interessi moratori e convenzionali limitandosi a precisare che anche gli interessi moratori sono soggetti al limite del tasso soglia.

**Orbene nell'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, in quanto costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere del capitale secondo il piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto.**

**In altri termini l'interesse di mora verrebbe ad essere applicato solo sul capitale non ancora restituito ed alla parte di interessi convenzionale già scaduti e non pagati. Accertato dunque che nel contratto di mutuo intervenuto tra le parti non si determina una somma tra gli interessi moratori e convenzionali, si deve rilevare che gli interessi convenzionali sono stati pattuiti in misura del 6,25% e quelli di mora in misura del 7.75%.**

Considerato che il tasso soglia è pari a 9,090% si deve concludere che nessun superamento si è verificato e che dunque non sono stati pattuiti interessi usurari.

Né si può sostenere che in realtà gli interessi effettivamente applicati sarebbero maggiori in conseguenza dell'anatocismo poiché è pacifico che nell'ammortamento alla francese a rate costanti (come nel caso in esame) non si verifica un fenomeno anatocistico poiché gli interessi sono calcolati sul solo capitale.

*Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1365 del 24 dicembre 2018*

A fronte di un capitale preso a prestito, il debitore deve corrispondere rate di importo costante composte da una quota di interessi via via decrescente e da una quota capitale crescente.

Per l'effetto poiché gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, si deve concludere che non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, in quanto gli interessi inclusi nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale mutuato detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

A ciò si aggiunga che il piano di ammortamento alla francese fa corretta applicazione del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella al capitale.

Tutto ciò premesso si deve ritenere che gli interessi pattuiti sono conformi a quelli applicati e che non sono superiori al tasso soglia.

Del pari priva di pregio è l'eccezione di nullità del contratto nella parte in cui indica un ISC non conforme a quello rilevato.

In realtà l'art 117 TUB, non prevede a pena di nullità, l'inclusione nell'ISC di tutti i costi del contratto, a differenza dell'art 125 TUB con riferimento al TAEG nei contratti al consumo.

L'indicazione dell'ISC ha un valore meramente informativo in favore del cliente al fine di facilitare la determinazione del costo del contratto e la sua violazione dunque può al più determinare una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca ove correttamente dimostrata.

Nel caso in esame non vi è alcuna allegazione o prova in tal senso e la domanda deve essere respinta anche sotto questo profilo.

Né in mancanza di allegazioni precise in tema di applicazione di interessi superiori e diversi rispetto a quelli pattuiti, può trovare accoglimento l'istanza di conferire incarico ad un consulente tecnico poiché la consulenza non è un mezzo di raccolta della prova ma uno strumento di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio e non può certo valere a sopperire carenze nelle allegazioni o dell'onere della prova.

Alla luce delle precedenti considerazioni, ritenuto che le allegazioni e i documenti in atti non siano tali da giustificare la consulenza che appare meramente esplorativa e tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova gravante sugli attori, rigetta l'istanza.

Tutto ciò premesso le domande devono essere respinte.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta:

Rigetta le domande.

Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio che si liquidano in euro 7.254,00 (valore indeterminato complessità bassa) oltre spese anche generali al 15%, iva e cpa come per legge.

*Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1365 del 24 dicembre 2018*

Sassari li 23/12/2018.

Il GIUDICE  
Dott.ssa G. M. Mossa

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*